



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DA PARTE DEL COMUNE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

(approvato con atto del Consiglio Comunale n. 106 del 18/10/2004 e modificato con atto del Consiglio Comunale n. 29 del 27/04/2017)

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Fonti e finalità

Capo II - Iniziative e manifestazioni proposte da terzi in ambito culturale, turistico, sportivo, ricreativo, ambientale, educativo, di solidarietà sociale, di promozione e di sviluppo dell'economia locale

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Beneficiari

Art. 4 - Natura e tipologia dei contributi

Art. 5 - Natura e tipologia delle altre utilità economiche

Art. 6 - Iniziative ammissibili

Art. 7 - Presentazione domande

Art. 8 - Avvio procedimento

Art. 9 - Assegnazione contributo e altre utilità economiche

Art. 10 - Assegnazione contributi indiretti

Art. 11 - Pubblicità

Art. 12 - Liquidazione contributi

Art. 13 - Riduzione o revoca contributi

Art. 14 - Patrocinio

Art. 15 - Eccezioni

Capo III - Contributi a persone per l'assistenza e sicurezza sociale

Art. 16 - Finalità e ambito di intervento

Art. 17 - Beneficiari e requisiti

Art. 18 - Natura degli interventi

Art. 19 - Modalità di richiesta erogazione

Art. 20 - Avvio procedimento

Art. 21 - Assegnazione contributo e motivi di esclusione

Art. 22 - Liquidazione contributi e controlli

Art. 23 - Modalità d'assolvimento obblighi connessi agli alimenti

Art. 24 - Oggetto, finalità e definizioni principali

Capo IV - Sostegni economici per la realizzazione di funzioni istituzionali comunali, in attuazione del principio di sussidiarietà

Art. 25 - Riferimenti generali, ambito di applicazione ed esclusioni

Art. 26 - Presupposti per la concessione di forme di sostegno economico e individuazione dei soggetti beneficiari

Art. 27 - Procedura per la concessione delle forme di sostegno economico

Art. 28 - Criteri per la concessione di forme di sostegno economico

Art. 29 - Formalizzazione della concessione di forme di sostegno economico

Art. 30 - Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno economico

Capo V - Norme transitorie e finali

Art. 31 - Norme transitorie

Art. 32 - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

Allegato 1 – (abrogato)

Allegato 2 - Modulo di Domanda di Assistenza



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Fonti e finalità

Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della Legge n. 241 del 12/08/1990, disciplina ed individua criteri e modalità per la concessione da parte del Comune di contributi, patrocinii o altri vantaggi economici, per le seguenti voci:

- Iniziative e manifestazioni proposte da terzi in ambito culturale, turistico, sportivo, ricreativo, ambientale, educativo, di solidarietà sociale, di promozione e di sviluppo dell'economia locale,
- contributi a persone per l'assistenza e sicurezza sociale,
- sostegni economici per la realizzazione di funzioni istituzionali comunali, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Capo II

Iniziative e manifestazioni proposte da terzi in ambito culturale, turistico, sportivo, ricreativo, ambientale, educativo, di solidarietà sociale, di promozione e di sviluppo dell'economia locale

Art. 2 - Finalità

Il Comune di Domodossola può aderire alle iniziative proposte da soggetti terzi concedendo il patrocinio e/o contributi e altre utilità di cui ai successivi art. 4 e 5, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, annualmente determinate in sede di Bilancio di Previsione, al fine di promuovere iniziative finalizzate allo sviluppo di attività nei settori culturale, turistico, sportivo, ricreativo, ambientale, educativo, di solidarietà sociale, di promozione e di sviluppo dell'economia locale per le sole attività da svolgersi nell'ambito del territorio comunale.

Art. 3 - Beneficiari

La concessione dei benefici di cui al presente Capo può essere disposta a favore di soggetti pubblici e privati (Enti, Istituti, Fondazioni, Associazioni, Federazioni sportive del CONI, società sportive ed altri organismi associativi), riconosciuti o non riconosciuti e non aventi scopo di lucro per le attività, le iniziative e le manifestazioni che essi svolgono nel territorio comunale, purché il Soggetto richiedente:

- a) possieda atto costitutivo e/o statuto,
- b) risulti costituito da non meno di un anno dal momento della richiesta,
- c) *(abrogato)*,
- d) *(abrogato)*,
- e) non faccia parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito o movimento politico, in relazione a quanto previsto dalle norme vigenti,
- f) non sia rappresentato da persona che abbia in essere cause pendenti con il Comune di Domodossola.

Art. 4 - Natura e tipologia dei contributi

I benefici assumono la forma di contributi, allorquando l'erogazione economica diretta in danaro è finalizzata a favorire attività, iniziative, manifestazioni, per le quali il Comune si accolla una parte dell'onere complessivo, di norma fino a un massimo del 50% della spesa prevista per l'iniziativa, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute.

Art. 5 - Natura e tipologia delle altre utilità economiche

Per altre utilità economiche si intendono le misure di seguito illustrate, aventi un diretto valore economico.



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Sono considerate altre utilità economiche le tariffe a prezzi agevolati, la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili del Comune, la fruizione temporanea, per la durata dell'iniziativa, di beni immobili del Comune a condizioni di gratuità o di vantaggio, la riduzione sulla tariffa d'occupazione temporanea del suolo pubblico prevista per manifestazioni.

La concessione in utilizzo di strutture, spazi e impianti dotati di proprio regolamento, e l'applicazione delle relative tariffe, deve avvenire comunque nel rispetto dei vigenti singoli Regolamenti.

Art. 6 - Iniziative ammissibili

Si ritengono ammissibili alle provvidenze di cui all'art. 4 e 5 le iniziative e le manifestazioni che abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) siano rilevanti nello specifico contesto comunale,
- b) siano effettuate nel rispetto delle disposizioni vigenti nelle singole materie,
- c) perseguano interessi pubblici in relazione alle tematiche ritenute più significative,
- d) abbiano carattere innovativo e originale e qualità progettuale,
- e) siano realizzate senza fine di lucro, ovvero per gli eventuali introiti dovrà essere preventivamente specificato il tipo di attività sociale e/o culturale e/o educativa nella quale verranno riutilizzati.

Non sono ammissibili richieste di contributo annuale, finalizzate al generico finanziamento di scopi e finalità istituzionali o all'ordinaria attività di Associazioni ed Enti.

L'Amministrazione Comunale può prevedere contratti di sponsorizzazione in linea con le leggi e regolamenti vigenti, qualora l'attività istituzionale del soggetto proponente avesse elevata valenza turistico/culturale.

Art. 7 - Presentazione domande

L'ammissione ai benefici previsti dal presente Regolamento è subordinata alla preventiva presentazione di domanda in carta libera, su modulo predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente.

Le richieste di contributo, indirizzate al Comune, e relative a manifestazioni delle quali è previsto l'inizio nel primo semestre dell'anno, devono pervenire all'Ufficio Protocollo entro il 15 ottobre dell'anno precedente, corredate di ogni elemento utile a valutare la conformità dell'iniziativa e del soggetto attuatore a quanto previsto dagli art. 3 e 6, nonché la rilevanza della stessa ai fini della determinazione del contributo.

Le richieste riferite ad iniziative che abbiano inizio nel secondo semestre dell'anno, devono essere presentate entro il 15 marzo dell'anno in corso.

Per le richieste di contributo presentate dagli Istituti Scolastici è prevista un'unica data di inoltro, entro il 15 luglio in relazione alle attività previste nell'anno scolastico che inizia nel settembre seguente.

Le domande presentate oltre i termini prescritti non saranno prese in considerazione.

Alla domanda di contributo per le iniziative di cui sopra devono essere allegati:

- a) dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa e delle sue finalità, comprensiva dell'indicazione dei percorsi e dell'elencazione di eventuali strumenti, attrezzature, spazi, servizi e/o impianti che si chiede siano posti in utilizzo per l'iniziativa da parte del Comune,
- b) piano finanziario delle entrate e delle spese previste,
- c) importo delle sovvenzioni ottenute ovvero richieste per la medesima iniziativa, ad altri soggetti pubblici o privati,
- d) dichiarazione ai fini dell'applicazione o meno della ritenuta IRPEG (art. 28 D.P.R. 600/73),
- e) statuto e/o atto costitutivo che comprovino data e costituzione del soggetto richiedente, se non già in possesso dell'Amministrazione.



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Tutte le domande, redatte in forma scritta a firma del legale rappresentante dell'Ente ovvero Associazione/Istituzione richiedente, dovranno essere consegnate a mano all'Ufficio Protocollo o pervenire per posta raccomandata al Comune di Domodossola P.zza Repubblica dell'Ossola, 1 - 28845 Domodossola entro le ore 12,00 dei termini sopra fissati. Nel caso di inoltro a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine di scadenza non farà fede il timbro postale di invio, ma la data di arrivo al Protocollo.

Art. 8 - Avvio procedimento

Ricevute le domande, l'ufficio competente provvede all'istruttoria e ad avviare il procedimento dandone comunicazione all'interessato.

In caso di documentazione incompleta, il richiedente sarà invitato a regolarizzare la pratica, producendo la documentazione mancante entro 10 giorni dalla data della comunicazione dell'ufficio comunale competente.

Art. 9 - Assegnazione contributo e altre utilità economiche

Ultimata l'istruttoria le domande, su proposta dell'Assessore competente per materia, sono sottoposte all'esame della Giunta Comunale che con proprio provvedimento deliberativo, determina l'entità dei benefici o il diniego motivato per ciascuna delle iniziative.

La misura del contributo è stabilita sulla base dell'ampiezza e dell'articolazione del progetto o programma dell'evento, della sua efficacia per la valorizzazione del settore interessato nonché della sua rilevanza per ambito di interesse, locale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale, nonché sulla base delle risorse comunali disponibili.

La comunicazione dell'avvenuta assegnazione dei benefici e delle modalità di liquidazione, ovvero del mancato riconoscimento con la relativa motivazione, è effettuata al beneficiario entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di Giunta.

Art. 10 - Assegnazione contributi indiretti

A sostegno delle iniziative proposte di particolare rilevanza dal punto di vista culturale e dell'immagine, potrà essere concesso l'utilizzo di strumenti, attrezzature, spazi, servizi e/o impianti comunali, siano essi in gestione diretta o in concessione (per gli spazi che il Comune si è riservato e nel rispetto delle condizioni definite dallo specifico contratto di concessione).

La responsabilità sull'uso delle attrezzature e strutture fornite ricade sul Legale Rappresentante del soggetto pubblico o privato richiedente, anche ai fini dell'eventuale reperimento di autorizzazioni specifiche utili all'iniziativa proposta (sanitarie, di sicurezza degli impianti e/o attrezzature).

Nel caso si riscontrino danni a locali, arredi, attrezzature e agli impianti posti in uso da parte del Comune, il Richiedente è tenuto all'immediato risarcimento dei danni. In caso di inadempienza il Comune procederà alla stima dei danni e all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà dell'Ente di denuncia all'autorità competente.

È inoltre a carico del Richiedente, con esclusione di ogni responsabilità del Comune di Domodossola, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, incluso il Comune di Domodossola, occorsi a causa o in occasione dell'uso di locali, arredi, attrezzature e agli impianti comunali.

Non sarà autorizzato l'uso di beni mobili ed immobili del Comune ai Richiedenti che:

- abbiano in precedenza arrecato danni alle strutture e/o alle persone,
- abbiano utilizzato tali beni per uso difforme da quello autorizzato.

I palchi, gli impianti e/o le attrezzature date in utilizzo ai terzi devono essere prelevati, montati e riportati nella sede stabilita dal Comune a carico dei Richiedenti, con proprio personale. In casi del tutto eccezionali, per manifestazioni di grande rilievo, il Comune può concedere l'utilizzo del proprio personale.



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Sono comunque a carico del Richiedente le spese per la fornitura di luce, acqua, linee telefoniche poste in essere per la realizzazione delle iniziative proposte.

Ogni decisione in merito agli utilizzi gratuiti di cui al presente articolo è demandata alla Giunta Comunale, la quale è tenuta ad esplicitare le motivazioni, con apposito atto deliberativo.

Art. 11 - Pubblicità

L'Amministrazione comunale assicura ampia pubblicità alle modalità di accesso ai contributi, indicando le procedure per la presentazione delle domande e i criteri alla base del presente regolamento, attraverso gli organi di stampa, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o altri idonei strumenti.

Tale pubblica comunicazione deve avvenire ogni anno, con congruo anticipo rispetto al termine di presentazione delle domande.

Art. 12 - Liquidazione contributi

L'erogazione e conseguente liquidazione dei contributi concessi è effettuata previo accertamento della effettiva realizzazione delle iniziative o manifestazioni finanziate.

A tal fine il beneficiario deve presentare al Comune, entro 60 giorni dalla data di ultimazione dell'iniziativa, ovvero dalla data della comunicazione qualora l'iniziativa si sia già svolta, la seguente documentazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante:

- a) relazione riassuntiva sull'attuazione dell'iniziativa, corredata del materiale promo-pubblicitario attestante il periodo in cui è stata realizzata e le sue caratteristiche (ritagli di giornale, locandine, manifesti, programmi o altro materiale). Il materiale promo-pubblicitario edito dovrà evidenziare chiaramente la collaborazione del Comune,
- b) dettagliato consuntivo finanziario comprensivo di voci in entrata ed in uscita firmato dal Legale Rappresentante, corredato da idonea documentazione contabile giustificativa. Per gli Enti Pubblici il rendiconto dovrà essere approvato con deliberazione del competente organo ovvero con determina dirigenziale e copia della stessa prodotta con gli estremi di esecutività,
- c) numero di conto corrente bancario sul quale accreditare l'importo del contributo con specifica dei codici ABI e CAB.

La liquidazione è effettuata con determina del Dirigente competente, adottata entro 30 giorni dalla ricezione della suesposta documentazione.

Art. 13 - Riduzione o revoca contributi

I contributi assegnati sono revocati o ridotti d'ufficio, con determina del Dirigente competente, nei seguenti casi:

- a) qualora non siano rispettate le condizioni dell'art. 6 lettera e) del presente regolamento,
- b) qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine indicato all'art. 9, si riterrà l'iniziativa non realizzata e si provvederà alla revoca del contributo concesso,
- c) qualora sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso l'accertamento dell'esecuzione delle iniziative in forma ridotta può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito, in ogni caso il contributo non dovrà superare il 50% della spesa di cui al consuntivo.

Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni indicate al precedente comma, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Art. 14 - Patrocinio

Il patrocinio del Comune, solo se richiesto, può essere concesso alle iniziative di particolare interesse anche in aggiunta agli eventuali contributi richiesti e/o assegnati.

Il patrocinio comporta per l'organizzatore dell'iniziativa la possibilità di fruire di tariffe agevolate in relazione alle spese di tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche, nonché per le spese di imposta di pubblicità e affissione.

La concessione di patrocinio comporta implicitamente l'autorizzazione a utilizzare la dicitura e il logo del Comune di Domodossola per la campagna promo-pubblicitaria dell'iniziativa.

La concessione di patrocinio viene comunicata dai Dirigenti del settore interessato, sentito l'Assessore competente, tramite nota di assenso o diniego motivato dello stesso.

I criteri a cui dovranno attenersi gli Assessori competenti nell'esame della pratica e nella concessione del patrocinio saranno gli stessi esplicitati all'art. 6 del presente regolamento.

Qualora non comportino richiesta di contributi economici, le richieste di patrocinio possono essere presentate durante tutto l'anno, entro 15 giorni dalla data di realizzazione delle iniziative.

Le richieste dovranno essere presentate corredate di opportuno programma e dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa e delle sue finalità, necessario al fine di verificare la corrispondenza dell'evento coi sopraccitati criteri.

Art. 15 - Eccezioni

Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei seguenti casi:

- a) per le attività istituzionali e l'ordinaria attività del Civico Corpo Musicale di Domodossola,
- b) per le iniziative ideate e promosse in collaborazione con Organismi associativi convenzionati o consorziati,
- c) per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri Enti tramite trasferimenti al Comune.

Capo III

Contributi a persone per l'assistenza e sicurezza sociale

Art. 16 - Finalità e ambito di intervento

Il presente articolo definisce i criteri di intervento per l'assistenza economica, con riferimento alle linee di indirizzo sotto elencate, diretta a persone prioritariamente residenti nel Comune di Domodossola o normalmente presenti.

L'intervento economico:

- a) assume significato solo se ricompreso nell'ambito di un piano di lavoro globale, che l'operatore sociale predispone per ogni situazione su cui interviene. Per questo l'intervento economico si configura come strumento e mai come un fine,
- b) è finalizzato a promuovere l'autonomia delle persone, in particolare di quelle più esposte, quali soggetti svantaggiati, anziani, minori, portatori di handicap evitando rigorosamente di cronicizzare il bisogno, di peggiorare un degrado spesso già in atto e di destinare all'utente un ruolo di passività; occorre cioè utilizzare l'intervento economico con un uso promozionale e non assistenzialistico autoproducentesi,
- c) non deve essere deresponsabilizzante, né dell'interessato né delle persone tenute per legge agli alimenti,
- d) mira a mantenere l'individuo nel proprio contesto sociale ed abitativo,
- e) deve essere uguale per tutti in proporzione al bisogno e non differenziato per categorie di persone,



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

- f) è sostitutivo di altri servizi carenti o non utilizzabili nelle situazioni concrete.
L'efficacia dell'intervento economico è legata alla compresenza dei seguenti elementi:
- a) l'impegno verificato del soggetto, cui l'intervento è diretto, a collaborare al progetto predisposto per il suo caso e finalizzato alla sua autonomizzazione sociale ed economica,
 - b) coordinamento (e promozione, se ritenuta opportuna) delle risorse in termini di servizi primari e sociali al fine di consentire lo sviluppo delle potenzialità del soggetto interessato.

Art. 17 - Beneficiari e requisiti

Sono beneficiari le Persone e/o famiglie "a rischio" sociale, in condizioni di precarietà socio-economica nei cui confronti i servizi sociali formulino un piano globale e specifico inteso a superare una situazione di emarginazione in un arco di tempo definito.

Per Persone e/o famiglie "a rischio" sociale s'intendono i seguenti utenti:

- a) persone separate, con figli a carico di età minore ai 16 anni, senza alcun sostentamento da propria attività lavorativa o contributo sufficiente del coniuge, né appoggio familiare nel periodo immediatamente successivo all'avvenuta separazione,
- b) madri nubili, sole o allontanate dalla famiglia d'origine o con figli minori di anni 16 a carico, e che manchino delle condizioni materiali necessarie per un'autonoma conduzione della famiglia,
- c) alcolisti e tossicodipendenti nella fase di disintossicazione con accertato periodo di astinenza,
- d) famiglie di pazienti psichiatrici, in situazioni d'indigenza legate alla manifestazione del problema, che causa la perdita del reddito,
- e) donne in situazioni sociali difficili, in stato di gravidanza,
- f) ex detenuti, nel primo periodo dopo la detenzione a condizione di verificare l'effettiva volontà di reinserimento sociale,
- g) famiglie di detenuti senza alcun sostegno economico,
- h) minori affidati o in tutela del Tribunale per i minorenni ad Enti Pubblici,
- i) giovani in età tra i 18 anni e i 21 anni, già in tutela o in affidamento da parte dell'autorità giudiziaria, che presentino necessità di completare la qualificazione e riqualificazione professionale e scolastica che non abbiano possibilità di autonomia,
- j) giovani in età tra i 16 e i 18 anni, fuori casa propria o in condizioni di disadattamento personale o sociale di grado elevato,
- k) persone che, avendo presentato domanda per il riconoscimento di invalidità, in attesa della chiamata a visita da parte delle Commissioni Mediche competenti, siano dichiarate dal Medico di famiglia totalmente e permanentemente inabili al lavoro e quindi privi di autonomia economica,
- l) minori appartenenti a nuclei familiari in stato di permanente insufficienza economica e disorganizzazione, ma che si valuta opportuno non allontanare dal proprio nucleo familiare.

Rientrano nelle condizioni di precarietà socio-economica le seguenti situazioni:

- a) mutamento repentino da una condizione di stabilità socio-economica ad una di grave dissesto,
- b) perdurare di condizioni socio-economiche gravemente disagiate, conseguenti ad una complessiva condizione di disadattamento sociale nell'ambito della quale è necessario attuare la protezione dei soggetti che, per non raggiunta maturità psico-fisica (es. minori) non sono in grado di avviarsi autonomamente,
- c) condizioni di grave emarginazione sociale, determinata da cause soggettive e da fattori oggettivi, che richiedono, per l'attuazione di un progetto di reinserimento



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

sociale, un periodo di presa in carico dei soggetti interessati, ai fini del soddisfacimento delle esigenze materiali di vita.

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) determina l'accesso alle prestazioni sociali agevolate in ambito assistenziale per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita e delle relazioni sociali.

Ogni anno nella previsione di bilancio viene determinato dall'Amministrazione Comunale il parametro dell'I.S.E.E., che non deve essere superato per l'ottenimento delle prestazioni sociali.

Art. 18 - Natura degli interventi

Sono previsti i seguenti interventi di assistenza economica:

a) Assistenza economica

Tale contributo può essere erogato, tenendo conto delle annuali disponibilità di bilancio e del budget assegnato al capitolo di competenza, da un minimo ad un massimo stabilito annualmente con atto deliberativo della Giunta Comunale.

b) Assistenza economica volta a soddisfare bisogni specifici

L'intervento è volto a coprire bisogni specifici di persone che non riescono a sostenere l'onere relativo al soddisfacimento di quei bisogni, cui occorre dare una risposta per il mantenimento e l'acquisizione delle condizioni di benessere psico-fisico.

Tali interventi sono finalizzati alla salvaguardia dell'autonomia e dell'emancipazione del singolo e della famiglia, ponendosi anche come alternativa alla istituzionalizzazione di anziani, handicappati, invalidi, minori, giovani.

L'intervento si riferisce di norma alle seguenti situazioni:

- i Assistenza e sostegno educativo-didattico a minori inseriti in famiglie multiproblematiche,
- ii Appoggio a tutte quelle situazioni rese precarie dalla presenza di persone con handicap o limitata autonomia psico-fisica,
- iii Miglioramento delle condizioni ambientali, anche con reinserimento lavorativo.

Il contributo, debitamente motivato, può essere erogato, tenendo conto delle annuali disponibilità di bilancio e del budget assegnato al capitolo di competenza, entro un massimo stabilito annualmente con atto deliberativo della Giunta Comunale e può variare entro tale tetto da caso in caso.

c) Assistenza economica eccezionale

Si possono prevedere interventi economici a carattere straordinario, quando ricorrano situazioni impreviste ed eccezionali, che compromettono gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona sola, normalmente autonomi e che, comunque, con un intervento eccezionale "una tantum" possono essere risolte.

Il contributo, debitamente motivato, può essere erogato, tenendo conto delle annuali disponibilità di bilancio e del budget assegnato al capitolo di competenza, entro un massimo *una tantum* stabilito annualmente con atto deliberativo della Giunta Comunale e può variare entro tale tetto da caso in caso.

d) Assistenza economica tramite buoni d'acquisto

Per sopperire a necessità urgenti o in situazioni tali cui non si ritiene utile e fruttuoso l'erogazione economica, agli utenti, potrà essere erogato un buono d'acquisto di generi alimentari per un importo da un minimo ad un massimo stabilito annualmente con atto deliberativo della Giunta Comunale. I buoni d'acquisto saranno erogati ogni quindici giorni tranne in situazioni particolari esaminate di volta in volta.

I buoni d'acquisto potranno essere previsti anche in un piano di lavoro in cui si procede con erogazione d'assistenza economica.

Gli acquisti potranno essere effettuati solo nei negozi segnalati dall'Ufficio di Servizio Sociale e dietro rilascio di apposito buono, da ritirarsi presso il Servizio Sociale.

e) Assistenza economica urgente



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Per sopperire alle necessità urgenti è previsto un contributo da un minimo ad un massimo stabilito annualmente con atto deliberativo della Giunta Comunale, che verrà erogato tramite prelievo d'economato, per interventi quali:

- i Spese d'albergo (massimo tre giorni),
- ii Consumo pasti (massimo n. 5 settimanali),
- iii Condizioni di bisogno indifferibili,
- iv Biglietto per l'utilizzo di mezzi pubblici per il raggiungimento di altre città per l'avvio al lavoro o per il raggiungimento di figure parentali in grado di prestare assistenza all'utente,
- v Acquisto di abbigliamento e/o biancheria.

Art. 19 - Modalità di richiesta erogazione

Gli interessati devono presentare al Servizio Sociale domanda scritta secondo il modulo Allegato 2 al presente regolamento, autocertificando la dichiarazione di stato di disagio.

La documentazione a corredo delle domande è la seguente:

- a) ricevuta delle spese di affitto,
- b) ogni altro documento utile ad attestare la situazione di bisogno economico,
- c) dichiarazione circa l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti e circa le loro condizioni economiche.

Art. 20 - Avvio procedimento

Ricevute le domande, l'ufficio competente provvede all'istruttoria e ad avviare il procedimento dandone comunicazione all'interessato.

Una volta compiuto l'esame preliminare della documentazione prodotta, l'ufficio competente procederà agli accertamenti diretti od indiretti, sulla situazione economica del richiedente.

L'accertamento diretto è effettuato con visita domiciliare e colloqui diretti a valutare la situazione oggettiva.

L'accertamento indiretto, che deve essere disposto ogni qualvolta risultino elementi di contraddizione tra la documentazione presentata e la condizione sociale ed il tenore di vita, consiste in:

- a) acquisizione informazioni presso gli uffici finanziari sulla situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti,
- b) accertamenti sui redditi e sulle condizioni socio-ambientali tramite i Vigili Urbani e Finanziari o la Guardia di Finanza, come previsto dalla Legge n. 109/98,
- c) indagine presso il Comune di origine dei richiedenti sul possesso di immobili ed eventualmente presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari;
- d) indagini presso il Comune di residenza delle persone tenute agli alimenti sul possesso dei redditi.

Effettuati gli accertamenti di cui sopra il Servizio Sociale predisporrà un piano di lavoro per ciascun caso, finalizzato all'autonomizzazione sociale ed economica del richiedente.

Il contributo potrà essere corrisposto per il periodo strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico del richiedente e fino all'autonomia economica.

In situazioni di disagio meno complesso e strutturato, di temporanea mancanza di reddito, il servizio sociale può attivare interventi economici estremamente limitati come entità e periodo di erogazione, volti alla semplice copertura dei bisogni di sussistenza del gruppo familiare e del singolo.

Art. 21 - Assegnazione contributo e motivi di esclusione



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Terminata l'istruttoria, sentito l'Assessore competente, con determina del Dirigente del Servizio è stabilita l'entità, la decorrenza e la durata del contributo economico, entro i limiti del budget assegnato ai capitoli di competenza.

Nei casi in cui, a seguito di accertamento economico in corso, non sia possibile concludere l'istruttoria entro i termini previsti e si rilevi comunque dalla documentazione del richiedente una condizione di grave disagio economico, può essere erogato il contributo per un periodo massimo di tre mesi; in tal caso l'utente sarà impegnato a restituire la somma, qualora dagli ulteriori accertamenti si evidenzi il non diritto all'intervento economico.

Sono motivi di esclusione dall'assistenza prevista dal presente articolo:

- a) indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.), superiore a quello annualmente determinato dall'Amministrazione Comunale,
- b) esistenza di persone tenute agli alimenti (ex art. 433 C.C.) che di fatto vi provvedano,
- c) condizioni socio-ambientali elevate,
- d) mancata produzione non motivata da parte dell'interessato della documentazione prevista e richiesta dal Servizio Sociale entro tre mesi dalla data dell'inoltro della domanda.

La comunicazione dell'avvenuta assegnazione dei benefici e delle modalità di liquidazione, ovvero del mancato riconoscimento con la relativa motivazione, è effettuata al beneficiario entro 30 giorni dalla data di esecutività della determinazione del Dirigente.

Art. 22 - Liquidazione contributi e controlli

Gli interventi economici hanno decorrenza dal provvedimento di liquidazione salvo i casi d'urgenza.

I pagamenti vengono effettuati di norma entro gli ultimi dieci giorni del mese con mandato di pagamento.

In casi di effettiva urgenza, e, sempre su motivata e documentata richiesta del Servizio Sociale, è possibile l'erogazione dell'intervento mediante prelievo d'economato di cui all'articolo 18 lettera e).

Il Servizio Sociale che ha in carico i casi di assistenza economica di cui al presente capo deve effettuare visite periodiche ai beneficiari di tutti i contributi erogati in forma continuativa al fine di accertare la permanenza dei requisiti e la costante adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche e dei servizi erogati.

Art. 23 - Modalità d'assolvimento obblighi connessi agli alimenti

I contributi di cui al presente capo potranno essere erogati solo se saranno esperiti tutti i tentativi affinché le persone obbligate in base all'art. 433 del Codice Civile, provvedano a corrispondere gli alimenti.

Qualora dette persone non siano in grado di ottemperare gli obblighi previsti dal sopraccitato art. del C.C. devono dimostrare la propria impossibilità a provvedere totalmente o parzialmente alla corresponsione degli alimenti al proprio congiunto e produrre la documentazione dei propri redditi al Servizio Sociale.

Nel caso in cui le persone obbligate non producano quanto richiesto il Servizio competente richiederà al Comune di residenza l'accertamento delle loro condizioni economiche.

La partecipazione economica mensile dei parenti tenuti agli alimenti, la cui quota è annualmente fissata dalla Giunta Comunale, viene determinata in base alle seguenti fasce di reddito I.S.E. annuo e per nucleo degli obbligati:

- inferiore ad un importo di €. 12.500,00;
- da €. 12.501,00 ad €. 15.500,00;
- da €. 15.501,00 ad €. 20.500,00;
- da €. 20.501,00 ad €. 25.500,00;
- da €. 25.501,00 ad €. 30.500,00;



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

da €. 30.501,00 ad €. 35.500,00;
da €. 35.501,00 ad €. 40.500,00;
da €. 40.501,00 ad €. 50.500,00;
da €. 50.501,00 ad €. 55.500,00;
da €. 55.501,00 ad €. 60.500,00;
oltre 60.501,00.

Se tutti o solo una parte dei parenti provvedono a documentare l'effettivo avvenuto versamento delle quote di mantenimento spettanti, tali quote saranno conseguentemente dedotte dal contributo comunale.

Qualora il progetto di reinserimento sociale lo preveda, in considerazione della valutazione del caso, in seguito a ponderato e documentato giudizio tecnico - professionale dell'Operatore Sociale, nonché per i casi previsti dalla legge o qualora, infine, l'utente lo richieda espressamente a garanzia della propria privacy ed incolumità, è possibile non procedere a contattare tutti o alcuni parenti tenuti agli alimenti.

Anche nel caso di ricovero di minori, anziani e/o handicappati in strutture residenziali socio-assistenziali e sanitarie, i parenti tenuti agli alimenti sono chiamati a concorrere al pagamento della retta per la parte non coperta con i redditi del ricoverando, comprese le spese personali.

Qualora i parenti tenuti agli alimenti non provvedano volontariamente alla copertura totale della retta, gli stessi sono tenuti a concorrere almeno nella misura massima prevista per le fasce di reddito I.S.E. indicata al comma 4 del presente articolo.

Nel caso in cui le persone obbligate agli alimenti di fatto non ottemperino a detto obbligo, si procederà d'ufficio ad inoltrare querela per mancata assistenza al competente Tribunale.

Capo IV

Sostegni economici per la realizzazione di funzioni istituzionali comunali, in attuazione del principio di sussidiarietà

Art. 24 - Oggetto, finalità e definizioni principali

Il presente capo disciplina la concessione da parte dell'Amministrazione Comunale di forme di sostegno economiche a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di funzioni istituzionali, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione.

Le disposizioni del presente capo sono finalizzate a razionalizzare e a ottimizzare gli investimenti di risorse economiche di iniziative coinvolgenti soggetti diversi della comunità locale.

Ai fini del presente capo si intendono:

- a) per forme di sostegno economico o sostegni economici, i contributi, le sovvenzioni e la disponibilità di beni immobili e mobili, assegnati a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'amministrazione. La concessione in utilizzo di strutture, spazi e impianti dotati
- b) per soggetti beneficiari, cittadini, associazioni, organismi di aggregazione destinatari delle forme di sostegno.

Art. 25 - Riferimenti generali, ambito di applicazione ed esclusioni

Le disposizioni del presente capo attuano quanto previsto dall'art. 12 della legge 241/90 e dall'art. 7, c. 1 della legge 131/2003 in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative delegate all'amministrazione.



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Le disposizioni in argomento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse.

Art. 26 - Presupposti per la concessione di forme di sostegno economico e individuazione dei soggetti beneficiari

L'Amministrazione individua periodicamente gli ambiti di attività nei quali ritiene possano essere coinvolti, nello sviluppo delle funzioni amministrative, i cittadini o loro forme aggregative (associazioni, comitati, organismi diversamente denominati) e rispetto ai quali possano essere realizzate forme di investimento di risorse economiche significative per l'attuazione del principio di sussidiarietà, qualificandoli come settori di intervento prioritario.

L'Amministrazione concede in via ordinaria sostegni economici a soggetti operanti nella comunità locale che ne facciano richiesta sulla base di una valutazione di coerenza/affinità delle attività degli stessi svolte con propri interventi, progetti e programmi, tale da poterli ricondurre a linee di sviluppo delle funzioni amministrative di attuazione del principio di sussidiarietà.

La valutazione delle proposte/ricieste dei singoli soggetti è condotta a procedimenti comparativi, finalizzati a ottimizzare la distribuzione delle risorse tra soggetti e per le attività meritevoli del sostegno economico.

L'Amministrazione può assegnare, in via eccezionale e sulla base di adeguata motivazione, somme a soggetti impegnati in progetti o iniziative che per le loro caratteristiche peculiari si configurino come interventi di particolare significato per la comunità locale, riconducibili ad ambiti di attività dell'amministrazione e delineabili come passaggi attuativi del principio di sussidiarietà.

Art. 27 - Procedura per la concessione delle forme di sostegno economico

L'Amministrazione sollecita periodicamente, in relazione a quanto previsto dall'art. 26, per la presentazione di proposte di iniziative, interventi o progetti sostenibili con risorse pubbliche, avviando specifica procedura in tal senso.

I soggetti operanti nella comunità locale che intendano ottenere sostegni economici dall'amministrazione per attività riconducibili allo sviluppo in via sussidiaria delle funzioni amministrative presentano alla stessa specifiche istanze, accompagnate da dettagliate relazioni illustrative, nelle quali è precisata anche la richiesta di sostegno economico.

Le varie proposte presentate ai sensi del precedente comma 2 sono valutate dall'Amministrazione in termini comparative, qualora risultino tutte meritevoli di sostegno sono soddisfatte in misura tale da consentire un ottimale distribuzione delle risorse disponibili.

Art. 28 - Criteri per la concessione di forme di sostegno economico

L'amministrazione valuta le proposte presentate dai soggetti ai sensi degli art. 26 e 27 con riferimento ai seguenti criteri:

- a) grado di corrispondenza delle attività con i settori di intervento prioritario individuati dall'amministrazione ai sensi del precedente art. 26, c. 1,
- b) grado di coerenza-affinità dell'iniziativa-dell'intervento-del progetto con le attività istituzionali dell'amministrazione a essa deputate in uno specifico settore di intervento prioritario,
- c) numero di persone interessate dall'attività,
- d) durata dell'attività.

Al fine di definire una valutazione ottimale, l'Amministrazione può attribuire ai criteri dei punteggi.



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Qualora le proposte presentino profili analoghi o punteggi identici, è data priorità nell'assegnazione delle risorse a quelle con maggiore impatto sulla comunità locale, in termini di persone interessate e di durata dell'iniziativa.

Art. 29 - Formalizzazione della concessione di forme di sostegno economico

L'Amministrazione formalizza la concessione delle forme di sostegno economico ai soggetti interessati con specifico provvedimento, nel quale sono individuati:

- a) il soggetto destinatario,
- b) l'ammontare del sostegno economico,
- c) l'attività svolta dal soggetto per la quale è previsto il sostegno economico.

Il provvedimento di cui al comma 1 è adeguatamente motivato, anche per la relazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, con riferimento alle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a concedere la forma di sostegno economico.

Art. 30 - Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno economico

L'Amministrazione verifica:

- a) che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico sia stata realizzata secondo quanto stesso esplicitato nella propria,
- b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività.

L'Amministrazione verifica, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti di cui agli articoli precedenti con le risorse economiche da essa assegnate.

Capo V

Norme transitorie e finali

Art. 31 - Norme transitorie

In via transitoria per l'anno 2004 sono stabiliti i seguenti tetti di erogazione contributi di cui all'art. 18 del presente regolamento:

- a) Assistenza economica:

Il contributo va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 300,00

- b) Assistenza economica volta a soddisfare bisogni specifici:

l'intervento economico ha come tetto massimo la somma mensile di € 300,00.

- c) Assistenza economica eccezionale

L'intervento economico ha come tetto massimo la somma di € 300,00 una tantum.

- d) Assistenza economica tramite buoni d'acquisto

Il buono d'acquisto di generi alimentari va da un minimo di € 15,00 ad un massimo di € 60,00.

- e) Assistenza economica urgente

Il contributo va da un minimo di € 15,00 ad un massimo di € 75,00.

La partecipazione economica mensile dei parenti tenuti agli alimenti, di cui all'art. 23 del presente Regolamento viene determinata come segue:

- a) I.S.E. inferiore a €. 12.500,00 annui e per nucleo, non è prevista alcuna partecipazione alla spesa;
- b) da €. 12.501,00 ad €. 15.500,00: partecipazione di €. 25,00 mensili;
- c) da €. 15.501,00 ad €. 20.500,00: partecipazione di €. 35,00 mensili;
- d) da €. 20.501,00 ad €. 25.500,00: partecipazione di €. 45,00 mensili;
- e) da €. 25.501,00 ad €. 30.500,00: partecipazione di €. 55,00 mensili;
- f) da €. 30.501,00 ad €. 35.500,00: partecipazione di €. 70,00 mensili;
- g) da €. 35.501,00 ad €. 40.500,00: partecipazione di €. 85,00 mensili;
- h) da €. 40.501,00 ad €. 50.500,00: partecipazione di €. 100,00 mensili;



CITTÀ DI DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

- i) da €. 50.501,00 ad €. 55.500,00: partecipazione di €. 120,00 mensili;
- j) da €. 55.501,00 ad €. 60.500,00: partecipazione di €. 140,00 mensili;
- k) oltre €. 60.501,00: partecipazione di €. 180,00 mensili.

Art. 32 - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

Il presente Regolamento abroga il *Regolamento comunale relativo alla concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati (art. 12, L. 241/1990)*, approvato con atto del Consiglio Comunale n° 9/1991.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, in ordine alle relazioni tra Amministrazioni e soggetti beneficiari di forme di sostegno economico si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materie afferenti.

Il presente regolamento entra in vigore a intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

ALLEGATO 1 – (ABROGATO)

ALLEGATO 2 AL REGOLAMENTO CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DA PARTE DEL COMUNE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L'ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

GENT.MO SINDACO
COMUNE DI DOMODOSSOLA

Il/La sottoscritto/a nato/a a _____ il
_____ e residente a Domodossola in Via/Piazza _____
con la presente

chiede

un intervento di sostegno, stante la difficile situazione in atto. Si allega in merito:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione,
- Dichiarazione sostitutiva di notorietà

Il/La Sottoscritto/a autorizza il Comune di Domodossola a raccogliere e trattare i propri dati personali anche con strumenti informatici, nel rispetto comunque della L. 675/96, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale si richiede il presente intervento.

Il/La Sottoscritto/a dichiara infine di aver conoscenza che nel caso di corresponsione di benefici si applica l'art. 4 comma 2 del Decreto legislativo 31/03/1998 n° 109 in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite.

Domodossola, li _____

Firma